

DELIBERAZIONE N. 24
in data : 30.07.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PIANO TARIFFARIO PER L'ANNO 2021, IN CONFORMITÀ ALLE RISULTANZE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI PER L'ANNO 2021. ESAME ED APPROVAZIONE: LE

L'anno duemilaventuno il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore 19.00, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i **Consiglieri Comunali**.

All'appello risultano :

1 - RIANI CLAUDIO	P	8 - CAVALLI MATTIA	A
2 - ROZZI LORENZO	P	9 - GIORGINI MATTEO	P
3 - BACCHIERI GIOVANNI	P	10 - MUSETTI AMELIO	P
4 - TIROZZINI LORENZA	A	11 - SOLDATI FRANCESCA	A
5 - SANDEI EMILIANO	P		
6 - GUATTERI MORENA	P		
7 - ILARI GIOVANNI	P		

TOTALE PRESENTI : 8
TOTALE ASSENTI : 3

Assiste Vice Segretario esercente funzioni di Segretario Dr. Vincenzo Fusco, visto Decreto del Sindaco Capo Convenzione N.3 del 27.05.2021.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. RIANI CLAUDIO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PIANO TARIFFARIO PER L'ANNO 2021, IN CONFORMITÀ ALLE RISULTANZE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI PER L'ANNO 2021. ESAME ED APPROVAZIONE: I.E

Illustra il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. "Legge di stabilità 2020") ha abrogato a decorrere dall'anno 2020 la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, della Legge n. 147/2013, ai commi 641 e seguenti detta la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, in particolare i commi 651 e 652 contengono le disposizioni riguardanti i criteri tariffari, mentre i commi 653 e 654 riguardano i costi da coprire con l'entrata prevedendo l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- il comma 666 prevede l'applicazione, anche in vigore TARI, del "Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente", di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo;
- il comma 683 prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (MTR) e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, così come successivamente modificata con delibere n. 238/2020 e 493/2020, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 adottando il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2020;

- ARERA con Determinazione n. 2/DRIF/2020 ha chiarito alcuni aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la citata determinazione n. 443/2019/R/RIF (MTR) e ha definito le modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari (PEF);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Dato atto che, come specificato nella deliberazione di ARERA n. 443/2019, il metodo tariffario prevede l'individuazione delle regole di riconoscimento dei costi del servizio con applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, allo scopo di contemperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale;

Preso atto che:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, così come convertito con modificazioni con L. n. 69 del 2 maggio 2021 prevede, limitatamente all'anno 2021, ed in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;
- l'art. 2, comma 4 del D.L. n.99 del 30.06.2021 i termini di cui sopra sono stati prorogati al 31.07.2021;

Richiamati:

- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), originariamente approvato con propria deliberazione n. 25 del 30.09.2020, e successive modifiche ed integrazioni, apportate delibera di C.C. n. 18 del 30.06.2021 e dichiarato immediatamente eseguibile a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020;
- il vigente Regolamento delle entrate tributarie, approvato, da ultimo con propria deliberazione n. 44 del 30/09/2020;
- il "Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani " approvato dall'Assemblea dell'ATO 2 Parma (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale) in data 29/11/2010;

Richiamato l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che

il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Richiamata la L.R. n. 23 del 23/12/2011 ha disposto che l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, sia svolto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;

Preso atto quindi

- che nel territorio in cui opera il Comune di Monchio delle Corti è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (ATERSIR), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- che nel Comune di Monchio delle Corti il servizio di gestione dei rifiuti urbani è gestito da IREN Ambiente Spa;

Richiamata la propria deliberazione n. 46 del 30/09/2020 con la quale:

- secondo quanto previsto dall'articolo 107, comma 5, del D.L. 18 del 17/03/2020 così come convertito con L. 27/2020, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, sono state approvate per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), confermando quelle approvate per l'anno 2019 con deliberazione di C.C. 16 del 29/03/2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi del PEF 2020 e quelli determinati per il 2019 sarebbe stato ripartito fino ad un massimo di tre anni sui piani finanziari a decorrere da quello del 2021, come previsto dalla suindicata disposizione;
- sono state concesse agevolazioni alle utenze non domestiche obbligate alla chiusura forzata a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, applicate sia sulla quota fissa che su quella variabile della tariffa e determinate in relazione alle attività comprese nelle categorie e sottocategorie tariffarie che hanno subito maggiori criticità in base alle linee guida disposte con la deliberazione ARERA n° 158/2020;

Considerato

- che con deliberazione n. 1 del 11/06/2021 e n. 29 del 14/06/2021 ATERSIR ha validato, rispettivamente in Consiglio Locale ed in Consiglio d'Ambito, il Piano Finanziario Rifiuti del Comune di Monchio delle Corti ;
- che il costo del servizio rifiuti risultante dal PEF approvato da Atersir è integrato, ai sensi di legge, con costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione del servizio nel penultimo esercizio precedente (2019) e risulta essere pari complessivamente a €. 248.821,00 (pag. 21 dell'Allegato A);

Preso atto inoltre che:

- la Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 al punto 1.4 indica le componenti che vanno detratte al totale dei costi del PEF al fine di ottenere il livello di entrate tariffarie effettivo da applicare ai contribuenti:
- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente.

Rilevato che il comune di Monchio delle Corti non ha componenti da portare in detrazione ;

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.4.1999 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Ritenuto opportuno, analogamente agli anni precedenti ed in attesa di addivenire ad un sistema di tariffazione puntuale commisurato alla quantità e qualità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico, mantenere la ripartizione al livello degli anni precedenti;

Dato atto, pertanto, che:

- il montante complessivo, base per la determinazione delle tariffe, viene coperto per il 91% dalla TARI relativa alle utenze domestiche e per il 9% dalla TARI relativa alle utenze non domestiche
- per la determinazione delle tariffe TARI 2021 sono stati definiti i coefficienti per l'attribuzione alle utenze domestiche della parte fissa della tariffa (Ka) e della parte variabile della tariffa (Kb), e alle utenze non domestiche della parte fissa della tariffa (Kc) e della parte variabile della tariffa (Kd), nella stessa misura già stabilita negli anni precedenti ai fini dell'applicazione della TARI.
- ai sensi dell'art. 1 – comma 666 – della Legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5% dell'importo della TARI dovuto, sulla base della misura percentuale deliberata dalla Provincia diParma, che sarà riversato alla provincia secondo le modalità di legge vigenti;
- che il riparto tra costi fissi e costi variabili in conformità alle risultanze del PEF (Piano Economico Finanziario) elaborato da ATERSIR sulla base del nuovo metodo tariffario MTR secondo le disposizioni di ARERA, su un totale di costi di Euro 248.821,00 è il seguente:

Costi Variabili	158.492,00	71,00%
Costi Fissi	90.329,00	29,00%

- che, in sede di presa d'atto del PEF 2020, avvenuta con propria deliberazione n. 43 del 31 dicembre 2020, la quota di conguaglio di cui al capoverso precedente sono state quantificate come segue:

	Gestore Iren Ambiente	Comune	Totale
RCU tv	€ 5.616,63	€ 2.283,75	€ 7900,38
RCU tf	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RCU totale	€ 5.616,63	€ 2.283,75	€ 7.900,38

- che ,nella suddetta seduta di C.C. si è dato atto di recuperare il conguaglio, tramite il Piano Economico Finanziario relativo alla TARI, nei tre anni successivi come stabilito dall'art. 107 comma 5 del decreto legge 18/2000;
- che il PEF, come sopra predisposto e validato, espone un costo complessivo per il 2021 di €. 248.820,95 (pag. 21 dell'Allegato A con le seguenti risultanze di interesse ai fini degli adempimenti di competenza del Consiglio comunale:

	Gestore Iren Ambiente	Comune	Totale
Componenti di costo variabile	€ 125.281,94	€ 28.218,91	€. 153.500,85
Componenti di costo fisso	€ 60.898,37	€ 56.881,09	€ 117.779,46
Detrazioni ex comma 4.5 MTR	- €11.292,32	- € 15.408,56	- € 26.700,88
Ulteriori componenti autorizzate	€ 1431,21		€ 1431,21
Deroga ex art. 107 c.5 dl 18/20: differenza costi fissi 2019 e costi fissi 2020	€ 1.872,21	€ 761,25	€ 2.810,30
Totale PEF (montante tariffario 2021)			€ 248.821,00
<i>di cui: totale componenti variabili</i>			<i>€ 158.492,00</i>
<i>di cui: totale componenti fisse</i>			<i>€ 90.39,00</i>

- che il PEF è stato ritenuto congruo rispetto al valore del costo complessivo di riferimento dei fabbisogni standard calcolati sulla base delle linee guida pubblicate dal Dipartimento delle Finanze;
- che l'importo del montante TARI da bollettare per l'anno 2021, è pari ad €. 248.821,00 a totale copertura dei costi del servizio e nel rispetto del limite massimo di incremento del 1,7% determinato nel PEF;

Dato atto che il perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha fortemente indebolito l'economia del Paese, con ricadute negative sulle famiglie, sulle attività produttive ed in generale sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

Dato atto che nell'ambito dell'emergenza sanitaria, anche nell'esercizio 2021, numerosi operatori economici sono state obbligati alla sospensione e/o alla limitazione delle proprie attività e che le restrizioni in vigore a livello generale hanno comunque comportato riduzioni di reddito e di consumi con effetti negativi sull'economia del territorio;

Ritenuto pertanto di adottare per il corrente esercizio azioni correttive alla tassazione TARI al fine di ridurre il carico fiscale delle attività produttive, nell'ottica di agevolare la ripresa economica sul territorio;

Ritenuto pertanto, con la presente deliberazione, avente natura regolamentare, riconoscere per l'esercizio 2021 le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche:

100% (quota fissa e variabile) per le seguenti categorie:

Alberghi con ristorante - Alberghi senza ristorante - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie - Bar, caffè, pasticceria;

65% (quota fissa e variabile) per le seguenti categorie:

Musei, biblioteche, scuole, associazioni(solo attività economiche) - Campeggi, distributori carburanti - Esposizioni, autosaloni - Case di cura e riposo - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista- Carrozzeria, autofficina, elettrauto - Attività artigianali di produzione beni specifici- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - Bar, caffè, pasticcerie- supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari- Plurilicenze alimentari e/o miste - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Esaminata la proposta di piano tariffario allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) in conformità al PEF dettagliatamente illustrato sopra, che, concludendo in un gettito tributario stimato pari al totale dei costi riconosciuti, assicura la loro copertura integrale;

Preso atto in particolare che tali agevolazioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 660 della L. 147/2013, vengono finanziate per €.9237, 00 dal fondo TARI 2021 di cui all'art. 6 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 (C.D. Decreto Sostegni-bis); per euro 6.926,00 Fondo per i comuni

particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19 comma 1, Art. 112 bis. del D.L. n. 34/2020;

Ritenuto pertanto necessario per quanto di competenza ed ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 e s.m.i. deliberare in conformità al predetto PEF le tariffe della Tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2021;

Per quanto sopra indicato, di individuare le scadenze di versamento della TARI per l'anno 2021, come segue:

- ✓ prima rata (primo acconto tributo): 30 settembre 2021
- ✓ seconda rata (saldo acconto tributo 2021): 30 novembre 2021;
- ✓ per le utenze non domestiche a cui vengono concesse le agevolazioni di cui in allegato C, si procederà con l'emissione di una unica rata a saldo;

Dato atto che il responsabile del procedimento è Elena Blondi;

Richiamati i seguenti atti:

- Delibera di CC. n. 2 del 17/04/2021 di approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) 2021/2023, immediatamente esecutiva;
- Delibera di CC. n. 5 del 17/04/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, immediatamente esecutiva;
- Delibera di GC. n. 29 del 11.06.2021 di Approvazione del piano esecutivo di gestione -P.E.G. (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000). I.E.

Vista in proposito la proposta di deliberazione di variazioni al Bilancio di Previsione 2021/2023 posta all'ordine della presente seduta;

Preso atto che il D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con modifiche con Legge n. 58 del 28/06/2019, all'art. 15-bis ha apportato rilevanti modifiche all'art. 13 del D.L. 201/2011, in particolare in merito all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, prevedendo che a decorrere dal 01/01/2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative a tali entrate tributarie siano inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica mediante inserimento delle stesse nell'apposita sezione del Portale per il Federalismo Fiscale ai fini della loro pubblicazione e che le medesime acquistano efficacia a decorrere dalla data della loro pubblicazione a condizione che la stessa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

Considerato che in caso di mancata pubblicazione entro il sopra indicato termine del 28 Ottobre si applicano gli atti adottati l'anno precedente;

Visti:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'ad. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, , rilasciato con Verbale n. 15 del 28/07/2021 prot. n. 3264 ;
-
- il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità della proposta alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti del Comune di Monchio delle Corti;

Ravvisata l'esigenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, stante la necessità di provvedere a darne rapida diffusione, in quanto la sua efficacia decorre sin dal 1° gennaio 2021;

CON VOTI: favorevoli n.6, astenuti n.2 (Giorgini Matteo, Musetti Amelio) espressi da n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare, le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le tariffe della "Tassa sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2021, come da **allegato "A"** (utenze domestiche e non domestiche) che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto, puntualizzando che con l'approvazione delle misure di tariffa di cui ai citati allegati si intendono approvati anche i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati ai fini della loro determinazione;
3. Di prendere atto che le tariffe TARI così determinate sono conformi al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'esercizio 2021, deliberato da ATERSIR nella seduta di Consiglio d'Ambito del 7 Giugno 2021, parte integrante e sostanziale del presente atto, che evidenzia un totale di costi da coprire con la Tassa sui rifiuti pari a € 248.821,00, ed il cui valore rispetta il limite alla crescita delle tariffe;
4. Di dare atto che si procede al conguaglio (RCU) del PEF 2020 per la quota annuale pari ad €. 1029,72;
5. Di dare atto che le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), di cui al presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2021 con le seguenti scadenze:
 - prima rata (primo acconto tributo): 30 settembre 2021
 - seconda rata (saldo acconto tributo 2021): 30 novembre 2021;
 - per le utenze non domestiche a cui vengono concesse le agevolazioni di cui in allegato C, si procederà con l'emissione di una unica rata a saldo;
6. Di adottare per il corrente esercizio 2021 azioni correttiva alla tassazione TARI al fine di ridurre il carico fiscale a carico delle attività produttive, tenuto conto del contesto di perdurante crisi economica aggravata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, riconoscendo, con la presente deliberazione, avente natura regolamentare, le seguenti agevolazioni:
 - 100% (quota fissa e variabile) per le seguenti categorie:
 - Alberghi con ristorante - Alberghi senza ristorante - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie - Bar, caffè, pasticceria;
 - 65% (quota fissa e variabile) per le seguenti categorie:
 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni(solo attività economiche) - Campeggi, distributori carburanti - Esposizioni, autosaloni - Case di cura e riposo - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista- Carrozzeria, autofficina, elettrauto - Attività artigianali di produzione beni specifici- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - Bar, caffè, pasticcerie- supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari- Plurilicenze alimentari e/o miste - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
7. Di dare atto che le suddette agevolazioni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 660 della L. 147/2013, vengono finanziate per €. 6.926,00 del fondo funzioni fondamentali ex articolo 106 del D.L. 34/2020, e per € 9.237,00 dal fondo TARI 2021 di cui all'art. 6 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 (C.D. Decreto Sostegni-bis), come previsto con apposita deliberazione di approvazione di variazioni al Bilancio di Previsione 2021/2023 posta all'ordine del giorno della presente seduta;

8. Di dare atto del parere espresso dall'Organo di Revisione, ai sensi dell'articolo 239, comma 2, lettera b)-punto 7, tenuto conto della natura regolamentare del presente atto, come sopra evidenziato;

9. di dare infine atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per via telematica ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come in ultimo modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

DELIBERA

Con voti favorevoli n. 8 resi in forma palese ai sensi di legge, da n. 8 consiglieri presenti, n.0 astenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18/08/20000, stante la necessità di rispettare il termine di legge per l'approvazione delle tariffe del tributo.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to RIANI CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FUSCO DOTT.VINCENZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Viene pubblicata all'albo pretorio "on-line" per 15 giorni consecutivi a partire dal 18.09.2021 al 03.10.2021 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addi, _____

L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Blondi Elena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. . .) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addi, _____

L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Blondi Elena

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi, 18.09.2021

L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Blondi Elena

Oggetto : TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PIANO TARIFFARIO PER L'ANNO 2021, IN CONFORMITÀ ALLE RISULTANZE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI PER L'ANNO 2021. ESAME ED APPROVAZIONE: I.E

1 – VISTO PER LA REGOLARITA' TECNICA.

Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BLONDI ELENA

2 – VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del provvedimento ai sensi dell'art. 49 , primo comma del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Rag. Barlesi Giuseppina